



COMUNE DI FORMIA
Provincia di Latina

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
"RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI
SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI FORMIA PER LA DURATA DI ANNI TRE"
CIG 7227708D50**

PREMESSA

Il presente capitolato di gara allegato alla determina a contrarre di cui costituisce parte integrale e sostanziale, contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative all'appalto avente ad oggetto l'espletamento dell'attività concernente il servizio di ricovero, mantenimento e cura dei cani randagi che vengono accalappiati su aree pubbliche del territorio di Formia, in attuazione della Legge n. 281/1991, della Legge Regionale n. 34/1997 e della D.G.R. Lazio n. 43/2010.

L'affidamento in oggetto è stato disposto con determina a contrarre n. 51 del 24 maggio 2016 e avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 con aggiudicazione attraverso il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di custodia, mantenimento e cura dei cani randagi accalappiati sul territorio comunale per la durata di tre anni e le attività contemplate nel presente Capitolato.

L'affidamento del servizio dovrà svolgersi sotto l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono.

Il prezzo che risulterà dall'aggiudicazione della procedura resterà fisso ed invariato per tutta la durata del servizio, fatto salvo l'adeguamento ISTAT a decorrere dal secondo anno di effettivo servizio. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Art. 2 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E MODALITA' DI ESECUZIONE

Il presente appalto ha per oggetto le attività di recupero, ricovero, custodia, cura e sostentamento dei cani vaganti, ivi compresa l'assistenza veterinaria, nonché il servizio di

smaltimento delle carcasse, nel territorio del Comune di Formia. In particolare, rientrano nell'oggetto dell'appalto in questione le seguenti attività:

- Fornitura della struttura di ricovero: canile sanitario e canile rifugio
- Trasferimento dei cani;
- Custodia, cura e mantenimento dei cani presso la suddetta struttura;
- Assistenza veterinaria;
- Smaltimento carcasse;

Tutte le sopra descritte attività rientranti nell'oggetto dell'appalto dovranno riguardare i cani randagi catturati sul territorio del Comune di Formia, e tutti i cani custoditi presso la struttura attualmente affidataria del servizio.

Art. 3 DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'affidamento del servizio è di tre anni a partire dalla data effettiva di inizio del servizio, che dovrà risultare da apposito verbale.

In caso di necessità o di urgenza, si può dare avvio all'esecuzione del contratto nelle more della sua stipulazione mediante verbale di consegna sotto le riserve di legge, previa costituzione della cauzione definitiva e presentazione delle polizze richieste nel presente capitolato. A decorrere dalla data di affidamento, l'aggiudicatario dovrà assicurare la completa gestione del servizio adempiendo agli obblighi previsti dal presente Capitolato e dall'offerta presentata in sede di gara. E' facoltà dell'Amministrazione, per sopravvenute esigenze e per cause ad essa non imputabile, nel rispetto della vigente normativa, e nel tempo strettamente necessario per l'indizione di una nuova gara, di garantire la continuità del servizio, anche oltre il termine delle attività, prorogando il Servizio fino ad un massimo di 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza del contratto, ai medesimi patti e condizioni, salvo gli adeguamenti di legge, e l'aggiudicatario è tenuto, senza sollevare alcuna eccezione, ad effettuare regolare servizio per il periodo suddetto.

L'Amministrazione Comunale si riserva comunque la facoltà di recedere dal contratto per motivi di interesse pubblico in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta alla controparte da inviarsi con almeno due mesi di anticipo a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, e nei casi di accertate gravi inadempienze.

Art. 4 DIVIETO DI INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

Stante la peculiarità del servizio di che trattasi, al quale deve essere assicurata continuità, l'Appaltatore ha l'obbligo di non dare luogo all'interruzione dello stesso per nessun motivo, salvo quelli dovuti a forza maggiore. In difetto, si procederà alla risoluzione contrattuale in danno, con incameramento sia della cauzione definitiva sia di ogni compenso non ancora liquidato all'Appaltatore, salvo gli eventuali maggiori danni subiti dal Comune.

Art. 5 AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo a base di gara, previsto per ogni singolo cane pari a € 3,40 IVA esclusa, per un importo complessivo stimato di € 200.000,00 annui IVA esclusa, calcolato in ragione della tariffa giornaliera allo stato vigente x il numero dei cani (155.) presenti nella struttura convenzionata con l'Ente al momento della pubblicazione del bando x n. 365 giorni (trecentosessantacinque); per un totale di € 600.000,00 IVA esclusa, per tre anni. L'importo annuo è suscettibile di variazione in aumento o in diminuzione a seconda del numero dei cani custoditi. L'appalto è finanziato con fondi di Bilancio Comunale.

Il contratto è stipulato a misura.

L'affidamento è comprensivo di tutte le forniture strumentali, connesse o complementari alle prestazioni oggetto del contratto, quantunque non indicate nel presente capitolato, restando per esse compensate con il corrispettivo convenuto senza che per ciò possa pretendere alcun genere di rimborso, compenso o indennizzo.

Art. 6 MODALITA' DI PAGAMENTO

La liquidazione del corrispettivo avverrà con cadenza mensile, entro gg. 30 (trenta) dalla presentazione di regolare fattura al protocollo del Comune di Formia, alla quale dovrà essere allegata obbligatoriamente un report sull'attività del canile, oltre eventuali necessarie certificazioni a supporto dell'esatta individuazione di quanto fatturato, vistate dal Servizio Veterinario dell'ASL.

In sede di liquidazione del dovuto saranno operate le trattenute relative alle eventuali penalità applicate.

I pagamenti a favore dell'affidatario saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente le cui coordinate verranno comunicate dal medesimo che, ai sensi dell'art. 3 della L. 13.08.2010 n° 136 dovrà dichiarare che il conto corrente dichiarato è dedicato alle commesse pubbliche, impegnandosi a rispettare gli obblighi di tracciabilità di cui alla suddetta Legge per tutta la durata del contratto.

L'affidatario dovrà dichiarare altresì i nominativi delle persone delegate ad operare sul citato conto corrente.

Art. 7 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Sono ammessi a partecipare alla gara tutti gli operatori economici di cui all'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti:

1. Caratteristiche della struttura:

- a) idonea struttura organizzativa ed operativa composta da canile rifugio e canile sanitario operante in un Comune della Provincia di Latina, autorizzata dalla ASL territorialmente competente, e con tutte le altre autorizzazioni eventualmente previste in materia delle leggi vigenti, come meglio descritto all'art.9) del presente capitolato speciale d'appalto;

- b) possedere l'autorizzazione al trasporto animali, relativa ai mezzi che saranno adibiti al trasporto cani e che dovranno essere nella piena disponibilità del soggetto offerente;
- c) una capacità di accoglienza nella struttura pari ad almeno n. 200 cani;
- d) un centro veterinario locale o infermeria attrezzato con responsabile un medico veterinario per le cure mediche necessarie e/o per interventi di urgenza, terapie e quanto altro si rendesse necessario;
- e) un'area di adeguate dimensioni per la passeggiata giornaliera degli animali, pari almeno a mq. 300

Si rende noto che l'accalappiamento e il trasporto dell'animale, dal luogo di cattura alla struttura di ricovero, è a cura del Servizio Veterinario dell'A.S.L. di Latina.

La struttura non dovrà avere subito nel quadriennio precedente, provvedimenti di chiusura da parte delle Autorità Competenti.

Art. 8 SCELTA DEL CONTRAENTE E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

La scelta del contraente avverrà mediante procedura aperta, ai sensi di quanto disposto dall'art. 60 del Decreto Legislativo n. 50\2016 e s.m.i.

La gara sarà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi di quanto disposto dall'art. 95 del Decreto Legislativo n. 50\2016 e s.m.i. e con applicazione dei criteri sotto indicati, dando atto che non saranno ammesse offerte economiche in aumento.

OFFERTA ECONOMICA	PUNTI	MAX 30\100
--------------------------	--------------	-------------------

La ditta offerente dovrà offrire un importo in diminuzione rispetto alla base di gara. Alla offerta più bassa sarà attribuito il punteggio massimo (30 punti); alle restanti offerte il punteggio sarà attribuito mediante applicazione della sotto indicata formula:

$$\frac{\text{RIBASSO OFFERTO (Iva esclusa)}}{\text{MAGGIOR RIBASSO (Iva esclusa)}} \times 30 = \text{punteggio assegnabile}$$

Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta.

OFFERTA TECNICA	PUNTI	MAX 70\100
------------------------	--------------	-------------------

Criteria di attribuzione del punteggio offerta tecnica:

Elementi di valutazione	Punteggio massimo attribuibile
1) caratteristiche della struttura	punti max 20
2) prestazioni della struttura	punti max 15
3) prestazioni gestionali	punti max 35

Da cui

A) OFFERTA TECNICA PUNTI MAX 70\100

B) OFFERTA ECONOMICA PUNTI MAX 30\100

TOTALE PUNTI 100

A) OFFERTA TECNICA

Per la valutazione dell'offerta tecnica i proponenti dovranno presentare i seguenti elaborati:

- 1) Planimetria generale della struttura in scala adeguata ed eventuali altri elaborati grafici utili ad illustrare il grado di rispondenza della struttura alle disposizioni della Legge Regionale n.34/97 DGRL n. 43/2010;
- 2) Relazione illustrativa della struttura, redatta in coerenza con la suddetta planimetria generale, allo scopo di esplicitare il grado di rispondenza alle disposizioni della DGR n. 43/2010.
- 3) Relazione illustrativa della gestione contenente le informazioni essenziali a descrivere le modalità di svolgimento dei vari servizi oggetto del presente appalto, nonché l'organizzazione e le competenze del personale impiegato a vario titolo nelle suddette attività.

Alla relazione potranno inoltre essere allegati (facoltativo):

- proposte di specifici progetti o iniziative per la promozione delle adozioni;

All'offerta tecnica nel suo insieme può essere attribuito un punteggio massimo di 70 punti, determinato dalla somma dei punteggi attribuibili ai singoli parametri di seguito descritti:

1) Caratteristiche della struttura MAX 20/70

Saranno valutate le caratteristiche afferenti gli spazi, i box e i reparti e gli ambulatori della struttura con attribuzione dei seguenti punteggi alla presenza di:

- | | |
|---|-------|
| a) Area di sgambamento esterna ai box | max 5 |
| b) Box con area sgambamento aggiuntiva o box di maggiori dimensioni | max 3 |
| c) Ambulatorio veterinario | max 4 |
| d) Reparto isolamento per osservazione sanitaria, box cuccioli e/o aggressivi | max 4 |
| e) Area per deposito alimenti animali, lavabile e disinfettabile | max 2 |
| f) Attrezzature idonee per conservazione animali morti, smaltimento rifiuti | max 2 |

2) Prestazioni della struttura MAX 15 /70

Sarà valutato il grado di rispondenza del canile ai requisiti strutturali e funzionali della normativa vigente con attribuzione dei seguenti punteggi alla presenza di:

- a) **organizzazione del canile sanitario** con descrizione a livello quali/quantitativo delle azioni che si andranno ad attuare per adempiere agli obblighi di cui al punto B.1 delle linee guida allegata alla DGRL n.43/10 **punti max 8**
- b) **presenza di arricchimenti ambientali**, intesi come elementi fisici di vario genere utili a rendere l'ambiente maggiormente confortevole e familiare per i cani, ovvero aventi una funzione di tipo educativo, ricreativo o comunque rivolta ad un maggiore benessere degli animali ospitati **punti max 7**

3) Prestazione gestionale MAX 35 /70.

saranno valutate le modalità di organizzazione dei servizi attribuendo un punteggio a ciascuno degli elementi elencati di seguito:

- 1. **Servizio di ricovero ordinario:** saranno tenuti in considerazione in modo particolare gli accorgimenti che garantiscano ai cani la possibilità di movimento quotidiano e che favoriscano la socializzazione **punti max 10**
- 2. **Promozione delle adozioni:** saranno tenute in considerazione le modalità di gestione che agevolino i rapporti con il pubblico e con le associazioni di volontariato (ulteriori rispetto agli obblighi di cui all'art. 14), l'organizzazione di eventi per la promozione delle adozioni, eventuali strumenti per la rieducazione degli animali inselvatichiti. **punti max 10**
- 3. **Informatizzazione della gestione amministrativa:** sarà valutato l'utilizzo di specifici software gestionali, l'utilizzo della PEC e della firma digitale per le comunicazioni formali, ed ogni altro accorgimento diretto alla dematerializzazione amministrativa, in particolare per la gestione di:
 - 1. entrate, uscite, movimenti **punti max 1**
 - 2. attribuzione microchip **punti max 1**
 - 3. vaccinazioni e sterilizzazioni **punti max 2**
 - 4. registro sanitario e schede sanitarie **punti max 1****punti max 5**
- 4. **convenzioni** con veterinari comportamentalisti o con educatori cinofili titolati con certificata esperienza di attività in canili: **punti max 5**
- 5. **numero previsto di persone da impegnare**, tra volontari e dipendenti **punti max 5**

La Commissione, per ogni sottocriterio dove non è già definito un valore numerico, dopo una breve descrizione della valutazione, esprimerà un giudizio sintetico a cui verrà attribuito un punteggio in rapporto percentuale al punteggio massimo attribuibile, secondo il sottoriportato schema:

Giudizio Sintetico	Punteggio
Eccellente	100% del punteggio massimo
Ottimo	90% del punteggio massimo
Distinto	85% del punteggio massimo
Buono	80% del punteggio massimo
Più che discreto	75% del punteggio massimo
Discreto	70% del punteggio massimo
Più che sufficiente	65% del punteggio massimo
Sufficiente	60% del punteggio massimo
Quasi sufficiente	55% del punteggio massimo
Mediocre	50% del punteggio massimo
Scarso	40% del punteggio massimo
Insufficiente	20% del punteggio massimo
Non classificabile	0% del punteggio massimo

B) OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica dovrà essere in ribasso rispetto all'importo a base di gara, previsto per ogni singolo cane pari a € 3,40 IVA esclusa, pertanto non saranno ammesse offerte economiche in aumento rispetto alla suddetta cifra.

All'offerta più bassa sarà attribuito il punteggio massimo di 30 punti; il punteggio spettante alle altre offerte sarà determinato applicando la formula di cui all'art.8 del presente capitolato.

Art. 9 CANILE SANITARIO E ASSISTENZA SANITARIA

Le strutture a disposizione dovranno essere suddivise in canile sanitario, per il ricovero temporaneo dei nuovi ingressi, e canile rifugio, per i cani ospiti.

- Il **canile sanitario**, deve possedere i requisiti strutturali previsti dall'art.5 della L.regionale Lazio n.34/97 e un locale ambulatorio e deve possedere, altresì un numero di almeno 8 box.
- Il **canile rifugio** deve possedere una struttura sanitaria convenzionata con la ASL, diretta da un professionista con almeno tre anni di esperienza.

Ad eccezione delle prestazioni di competenza della ASL e del Comune (di cui all'allegato A, paragrafo B Tab. n1 della D.G.R. Lazio n. 43/10), sono a cura e spese dell'Appaltatore l'approvvigionamento e la somministrazione dei vaccini e di tutto il materiale sanitario necessario per le cure sanitarie di seguito indicate:

- a) per cani ospiti, presso il canile rifugio: profilassi vaccinale annuale per cimurro, epatite, leptospirosi e parvovirosi, interventi clinici e chirurgici, in collaborazione col competente

- servizio sanitario per quanto di competenza; trattamenti contro i parassiti interni ed esterni e applicazione nella stagione a rischio di repellenti contro i flebotomi (trasmettono la leishmania), terapia dei cani infetti da leishmaniosi;
- b) per i cani di sesso femminile non sterilizzati a cura della ASL competente, sarà onere dell'appaltatore evitare che nel periodo fertile della cagna la stessa venga a contatto di cani di sesso maschile al fine di evitare gravidanze che acutizzerebbero il fenomeno cui si sta cercando di porre rimedio. Qualora si verificasse tale eventualità sono a carico dell'appaltatore gli oneri per il mantenimento dei cuccioli;
 - c) per tutti i cani l'appaltatore deve garantire gli esami necessari e gli interventi chirurgici e le terapie specifiche necessarie;
 - d) L'appaltatore è tenuto a far pervenire alla stazione appaltante, una relazione trimestrale sullo stato sanitario dei cani ospitati e sui rapporti intercorsi con il servizio veterinario della AUSL competente.

Art. 10 STRUTTURA DI RICOVERO

La struttura di ricovero destinata ad ospitare gli animali dovrà essere in possesso dei requisiti stabiliti dalle leggi vigenti e più specificatamente: la totale conformità sanitaria, edilizia ed amministrativa dell'immobile rispetto alle finalità cui è destinato, nonché le autorizzazioni allo scarico o in alternativa, la dotazione di depuratore autonomo, regolarmente autorizzato dalle autorità competenti.

La struttura dovrà possedere i requisiti previsti dall'art. della L.R. 34/1997.

Art. 11 TRASFERIMENTO DEI CANI ALL'AVVIO E AL TERMINE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

Nel periodo intercorrente tra l'aggiudicazione del presente appalto e l'avvio della fornitura del servizio l'appaltatore dovrà trasportare nella propria struttura, a proprie spese e usando idonei mezzi, i cani attualmente ospitati presso il canile attualmente affidatario del servizio, nei termini che saranno comunicati al momento dell'affidamento del servizio dalla stazione appaltante.

Il trasporto dovrà essere effettuato da personale abilitato, documentato da autorizzazione regionale

ART. 12 SERVIZIO DI RICOVERO E CURA DEI CANI

Il servizio di ricovero e cura dei cani dovrà essere svolto nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) dovranno essere garantiti la custodia e il mantenimento quotidiano degli animali in modo da assicurare il più elevato stato di benessere possibile secondo le regole della buona condotta e della diligente cura;
- b) l'alimentazione quotidiana dei cani dovrà avvenire con mangimi bilanciati, in quantità tale da assicurare il mantenimento dei cani in buona salute; dovranno essere previste, in accordo con il veterinario, diete specifiche per i cani anziani, per i cuccioli, e per i cani affetti da patologie;
- c) i box dovranno essere di dimensioni adeguate, dotati di adeguate protezioni contro le avversità meteorologiche; al loro interno, nel periodo invernale dovrà essere garantita la presenza di cuccie, in numero e grandezza adeguata agli animali alle quali sono destinate;
- d) gli spazi di dimora e in generale tutti gli spazi fruiti dai cani devono essere oggetto quotidianamente di pulizia approfondita; devono essere mantenute condizioni igienico-sanitarie ottimali mediante l'utilizzo di acqua nei periodi da aprile ad ottobre e di segatura ecologica multiuso nei periodi da novembre a marzo (e comunque in tutti i periodi in cui le condizioni climatiche lo richiedano); periodicamente dovranno essere eseguiti idonei trattamenti di disinfezione e disinfestazione;
- e) deve essere garantita la disponibilità di box riscaldati per la custodia dei cani che presentano patologie e che necessitano di un luogo caldo e asciutto, ogniqualvolta le condizioni climatiche o le condizioni di salute degli animali lo richiedano;
- f) utilizzo per l'espletamento del servizio di personale idoneo, debitamente formato, in numero sufficiente da poter ottemperare a tutte le attività indicate;

La gestione amministrativa della struttura richiede la cura dei seguenti adempimenti:

- a) approvvigionamento dei materiali di consumo per il corretto espletamento del servizio e per il corretto funzionamento della struttura, compresi i prodotti per la pulizia, la disinfezione e la disinfestazione, nonché medicinali, vaccini e quant'altro necessario al corretto svolgimento del servizio veterinario;
- b) tenuta della documentazione inerente lo svolgimento di tutte le attività, da esibire a richiesta in caso di ispezioni e controlli da parte degli organi preposti; per ciascun cane dovranno inoltre essere conservate la cartella clinica, redatta e aggiornata dal veterinario responsabile dell'assistenza sanitaria, e le pratiche per l'eventuale affidamento, nel rispetto delle normative vigenti in materia;
- c) trasmissione a cadenza trimestrale di una relazione, da inviare all'Anagrafe canina, contenente il resoconto delle attività del trimestre;

- d) assolvimento di tutti gli oneri e adempimenti in materia di sicurezza previsti dal D.Lgs. n. 81/2008;
- e) predisposizione di un piano per la gestione delle emergenze e cura delle connesse attività di formazione del personale e dei volontari;
- f) i rifiuti sanitari prodotti all'interno della struttura dovranno essere smaltiti a cura del gestore, in osservanza delle norme vigenti in materia;
- g) il gestore è titolare del trattamento dei dati personali eventualmente raccolti nell'ambito dello svolgimento dei propri servizi, dei quali deve essere garantita la riservatezza ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.

Art. 13 SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DELLE CARCASSE

Il servizio di smaltimento delle carcasse deve essere svolto con le seguenti modalità:

- a) l'affidatario dovrà avvalersi di un centro di smaltimento autorizzato;
- b) le carcasse dei cani deceduti dovranno essere racchiuse e sigillate in sacchi di polietilene e accompagnate da certificazione sanitaria attestante l'individuazione dell'animale, la provenienza e la causa di morte, secondo le indicazioni del medico veterinario del canile sanitario.

Art. 14 APERTURA AL PUBBLICO, AI VOLONTARI E PROMOZIONE DELLE ADOZIONI

Fatta salva proposta migliorativa (oggetto di valutazione di cui al **punto b)** del paragrafo **prestazioni gestionali** dell'Offerta tecnica) l'appaltatore deve facilitare i momenti di visita del pubblico e le attività di volontariato all'interno della struttura al fine di agevolare l'adozione dei cani; in particolare l'appaltatore dovrà:

- 1) consentire le visite con orari di apertura al pubblico di tre giorni a settimana per almeno 4 ore quotidiane; uno dei tre giorni deve essere festivo e prefestivo;
- 2) nei giorni di apertura deve essere garantita la presenza di personale amministrativo idoneo ad occuparsi delle pratiche di adozione in conformità a quanto disposto dalla D.G.R.L. n.43/10;
- 3) nelle ore di chiusura della struttura l'affidatario deve prevedere un servizio di Pronta disponibilità – reperibilità per interventi di emergenza con copertura di 24 ore su 24;
- 4) realizzare una entrata specifica per il pubblico ed i volontari nettamente distinta da quella destinata ad attività private, che consenta la visita in condizioni di sicurezza e l'accesso anche a persone diversamente abili;
- 5) realizzare un'insegna all'esterno di ogni box per specificare la provenienza dei cani;

- 6) apporre un cartello all'entrata in cui siano chiaramente indicati i giorni e gli orari di apertura al pubblico nonché i numeri di telefono dei referenti dei volontari preposti all'adozione degli animali;
- 7) realizzare idonea separazione fisica tra le strutture destinate ad attività privata e quelle destinate alla pubblica attività;
- 8) garantire che i visitatori siano accolti e accompagnati da personale che informi in merito a data e luogo della cattura, alle caratteristiche dell'animale in visione, ecc.
- 9) assolvimento di tutti gli oneri antinfortunistici, assicurativi e quant'altro dovuto per legge a vantaggio del personale volontario;
- 10) costante aggiornamento su un sito internet.

Il gestore dovrà divulgare e pubblicizzare adeguatamente giorni e orari di apertura, recapiti telefonici e ogni altro mezzo attraverso il quale l'utenza possa richiedere e ottenere informazioni; al fine di agevolare e promuovere l'affidamento e l'adozione dei cani, potrà altresì organizzare eventi dedicati e campagne di sensibilizzazione, al quale il Comune potrà eventualmente contribuire con il proprio patrocinio.

Art. 15 ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'aggiudicatario è tenuto a:

- a) eleggere un proprio domicilio per l'invio della documentazione e delle comunicazioni;
- b) dotarsi tempestivamente, con costi a suo carico, di una linea telefonica e di un indirizzo di posta elettronica dedicato al servizio.
- c) designare un coordinatore con esperienza idonea al servizio con i seguenti compiti:
 - gestire e coordinare il personale addetto;
 - provvedere alla definizione dei programmi di lavoro;
 - curare la distribuzione dei compiti agli operatori e verificare la congruenza dei risultati dell'operato del personale;
 - uniformarsi, oltre che a Leggi e Regolamenti che attengano in qualsiasi modo al tipo di attività, alle istruzioni che gli vengono comunicate verbalmente o per iscritto dall'Appaltante.
- d) osservare, nei riguardi dei propri dipendenti, e se costituita sotto forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci – lavoratori impiegati nell'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, tutte le leggi, i regolamenti, i contratti collettivi e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro;

- e) Il Comune di Formia si riserva di attuare strumenti ed incentivi alla adozione al di fuori del presente affidamento.

Art. 16 PERSONALE

L'affidatario è tenuto a:

- mantenere per tutta la durata del contratto, il rapporto unità impiegate, ore di lavoro prestate, ritenuto valido per il corretto espletamento quotidiano del servizio.
- garantire, per i propri dipendenti il rispetto del CCNL, sollevando l'ente appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità. Sono altresì a carico dell'affidatario tutti gli obblighi derivanti dal rispetto delle norme contenute nel D.Lgs. 81/2008 e successive integrazioni e modifiche e da altre leggi inerenti l'igiene e la sicurezza sul lavoro.
- garantire il rispetto di tutti gli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali relativi al proprio personale, per cui l'Ente appaltante è sollevato da ogni responsabilità anche in deroga all'art. 1676 del C.C. Sono altresì a carico dell'affidatario gli obblighi relativi al rispetto delle leggi in materia di lavoro in quanto applicabili al personale, che opererà per conto dell'affidatario stesso;
- munire il personale di visibile segno di riconoscimento (cartellino identificativo con foto e generalità);
- esonerare immediatamente dal servizio, oggetto dell'appalto, i dipendenti o gli eventuali volontari che non manterranno un contegno decoroso e corretto nei confronti dei frequentatori del canile.
- promuovere iniziative atte ad evitare ogni interruzione del servizio stesso, con particolare riferimento a situazione di scioperi e vertenze sindacali;
- effettuare l'aggiornamento professionale del proprio personale;
- garantire un contegno decoroso e corretto dei propri dipendenti nei confronti dell'utenza.

Nessun rapporto di dipendenza si instaura tra l'Ente appaltante, l'affidatario ed il personale dello stesso.

Art. 17 CONTROLLI

L'Amministrazione comunale ha facoltà, in qualsiasi momento, di effettuare controlli in ordine al regolare svolgimento delle prestazioni e di chiederne il corretto adempimento per garantire il buon andamento del Servizio.

Le eventuali carenze, in riferimento alle richieste, verranno segnalate al referente dell'affidatario che dovrà porvi prontamente rimedio, oltre a fornire adeguate motivazioni e/o giustificazioni.

Art. 18 PENALITA' - MODALITA' DI APPLICAZIONE

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di applicare le penalità quando ricorrano gravi violazioni o inadempienze accertate in occasione dei controlli effettuati.

Gli uffici competenti, salvi i casi che determinano la risoluzione o la rescissione del contratto, procedono immediatamente alla contestazione formale dei fatti rilevati invitando l'affidatario a formulare le proprie controdeduzioni entro il termine di 10 giorni.

In casi di inadempienza a tale incombente nel termine stabilito, ovvero nel caso l'affidatario fornisca giustificazioni non ritenute sufficienti, l'Amministrazione applicherà le seguenti penalità:

- € 100,00 (cento euro) per la prima violazione contestata;
- € 150,00 (centocinquanta euro) per la seconda violazione contestata,
- € 250,00 (duecentocinquanta euro) per la terza violazione contestata.

L'Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto nell'ipotesi di contestazione non giustificata sufficientemente, successiva alla terza applicazione di penalità e il servizio di cui al presente capitolato verrà aggiudicato al concorrente classificato secondo in graduatoria.

Le penalità sono notificate all'affidatario a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero PEC, indirizzata presso il domicilio legale indicato in contratto, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.

L'affidatario dovrà emettere nota di accredito per l'importo della penale applicata che sarà contabilizzata in sede di liquidazione delle fatture in corso.

Art. 19 CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Oltre a quanto genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi del 1456 c.c. le seguenti fattispecie:

- 1) Frode, grave negligenza nell'esecuzione del servizio;
- 2) Perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per l'esecuzione del servizio quali il fallimento, il concordato preventivo, stato di liquidazione ecc., la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che impediscono la capacità a contrattare con la P.A.;
- 3) Subappalto, cessione del contratto;

- 4) Contravvenzione o mancata rispondenza del servizio prestato agli obblighi e condizioni contrattuali;
- 5) Inadempienza accertata alle norme sulla prevenzione infortuni, sulle assicurazioni obbligatorie del personale, in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa e sanitaria per il personale dipendente o per i soci lavoratori di cooperative;
- 6) Interruzione non motivata del Servizio;
- 7) Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità di cui alla L.136/2010;
- 8) Impiego di personale non appartenente all'affidatario;
- 9) violazione delle norme vigenti in materia di custodia e atti di violenza sugli animali in custodia.

Il Comune si riserva di procedere alla risoluzione del contratto nell'ipotesi di contestazione non giustificata sufficientemente, successiva alla terza applicazione di penalità (art. 14).

In ogni caso il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di comunicazione all'Appaltatore da parte dell'Amministrazione comunale con lettera raccomandata A/R ovvero PEC.

La risoluzione del contratto non pregiudica, da parte dell'Amministrazione comunale, il diritto di risarcimento per i danni subiti.

In caso di risoluzione del contratto il Comune affiderà il servizio a terzi per il periodo di tempo occorrente per procedere a nuovo affidamento del servizio, attribuendone i costi maggiori all'Appaltatore.

Il Comune in caso di risoluzione del contratto, potrà anche rivalersi sulla garanzia fideiussoria prestata per far fronte alle spese conseguenti al ricorso a terzi soggetti, necessario per limitare gli effetti dell'inadempimento ed impedire l'interruzione del servizio e/o per coprire le spese di indizione di una nuova gara, per il nuovo affidamento del Servizio.

Art. 20 SUBENTRO

In caso di rescissione contrattuale, l'Amministrazione si riserva la facoltà di far subentrare altro concorrente che abbia partecipato alla gara d'appalto, nel rispetto della graduatoria formatasi all'atto dell'aggiudicazione della gara stessa o comunque altra ditta in possesso dei necessari requisiti normativamente previsti.

Art. 21 SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. E' vietato il subappalto. L'eventuale inosservanza darà luogo alla immediata rescissione in danno, con incameramento sia della cauzione sia di ogni eventuale credito al momento vantato dall'affidatario.

Art. 22 CLAUSOLA DI AUTOTUTELA

La Stazione appaltante, sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 1, comma1, legge 135/2012, comma 449 legge 296/2006 e 26, comma 3, legge 448/1999, nonché dal si riserva la piena facoltà di:

- procedere senza alcun indennizzo per i concorrenti, all'annullamento d'ufficio in autotutela della procedura di gara, ovvero di non procedere all'aggiudicazione provvisoria o definitiva o di non stipulare il contratto, qualora nel corso della procedura di scelta del contraente fossero attivate nuove Convenzioni Consip aventi parametri prezzo- qualità più conveniente rispetto a quelli della migliore offerta individuata, previa motivata valutazione della stessa stazione appaltante.
- valutare in alternativa la possibilità di una ri-negoziazione della migliore offerta individuata al fine di ricondurla ai parametri prezzo- qualità di cui all'articolo 26, comma 3, legge 448/1998 delle nuove Convenzioni Quadro, previa verifica di congruità all'esito dell'eventuale ribasso negoziato.

Art. 23 GARANZIE

In sede di presentazione dell'offerta, il concorrente dovrà presentare apposita garanzia provvisoria, pari al 2% dell'importo stimato del servizio, per un importo pari a € 12.000,00, ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 50/2016. E' consentita la riduzione della garanzia provvisoria, ai sensi del comma 7 dell'art. 93 del medesimo Decreto.

La garanzia provvisoria è svincolata ai concorrenti non aggiudicatari, dopo l'aggiudicazione definitiva, ed al concorrente aggiudicatario all'atto della stipula del contratto.

L'affidatario dovrà presentare all'atto della stipula del contratto, ai sensi e con le modalità dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa definitiva a garanzia del corretto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali derivanti dal presente appalto, dell'eventuale risarcimento danni nonché del rimborso delle spese che il comune dovesse eventualmente sostenere durante l'appalto per comportamento ritenuto dal Comune stesso causa di inadempimento delle obbligazioni contrattuali o cattiva esecuzione del servizio, nonché per i danni o la maggiore spesa sostenuta in caso di risoluzione disposta in danno dell'appaltatore. Resta salvo per il Comune l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse

insufficiente. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione servizio.

La garanzia definitiva dovrà contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la operatività entro 15 gg. a semplice richiesta del Comune.

Art. 24 ACCERTAMENTO DANNI E COPERTURE ASSICURATIVE

L'Appaltatore è responsabile di ogni danno che possa derivare al Comune di Formia ed a terzi dall'adempimento del servizio e dal comportamento del proprio personale.

L'accertamento danni sarà effettuato dal Comune alla presenza del Responsabile dell'appalto previamente avvertito, in modo tale da consentire all'appaltatore di esprimere la propria valutazione.

Qualora l'appaltatore non partecipi all'accertamento in oggetto, il Comune provvederà autonomamente avvalendosi della presenza di due testimoni. I dati così accertati costituiranno un titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dall'appaltatore.

Qualora l'appaltatore non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, il Comune è autorizzato a provvedere direttamente, trattenendo l'importo sul corrispettivo di prima scadenza ed eventualmente sui successivi o sul deposito cauzionale con obbligo di immediato reintegro e fatto salvo il risarcimento degli ulteriori eventuali danni. A tale riguardo l'Appaltatore si assume ogni responsabilità sia civile che penale derivante e connessa al presente appalto e dovrà dimostrare di possedere, al momento della stipula del contratto di appalto e da mantenere per tutta la durata dello stesso, idonea polizze assicurative:

- a. Responsabilità civile terzi (RCT), per un massimale unico di € 1.500.000,00;
- b. Responsabilità civile obbligatoria prestatori di lavoro (RCO) per un massimale unico di € 1.000.000,00.

Entrambe le polizze assicurative devono contenere l'impegno della compagnia a segnalare eventuali sospensioni di garanzia (anche per mancato pagamento del premio) e l'impegno a comunicare al Comune qualsiasi trasformazione del contratto di polizza. L'Amministrazione comunale è esonerata da qualsiasi responsabilità per danni o infortuni che dovessero occorrere al personale dell'affidatario durante lo svolgimento del Servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere derivante dalla suddetta responsabilità deve intendersi già compreso e compensato nel corrispettivo dell'appalto.

Art. 25 CONTRATTO

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa e tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto, nessuna esclusa, come pure tutte le imposte saranno a carico dell'Appaltatore.

Art. 26 CONTROVERSIE

Nel caso di controversie, l'appaltatore non potrà sospendere né rifiutare l'esecuzione del servizio, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto, in attesa che vengano assunte, di comune accordo con l'Amministrazione Comunale, le decisioni in ordine alla prosecuzione dello svolgimento dell'appalto. Nel caso in cui le controversie e/o contestazioni non potessero essere definite tra le parti, è competente il TAR Lazio Sez. Latina per le controversie di natura amministrativa, mentre per le controversie di natura civile è competente il Tribunale di Cassino.

Art. 27 RIFERIMENTI AD ALTRE NORME

La partecipazione alla gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni e clausole contenute nel presente Capitolato e negli atti da questo richiamati. Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si farà riferimento alle disposizioni normative vigenti in materia.

Art. 28 PRIVACY E SICUREZZA

L'aggiudicatario è tenuto all'osservanza della normativa vigente in materia di privacy e di sicurezza nell'ambito lavorativo e dovrà indicare il responsabile del trattamento dati ai sensi del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii. e il responsabile della sicurezza ai sensi del D.Lgs. n° 81/2008 e successive integrazioni e modifiche.

Art. 29 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'aggiudicatario assume, pena la nullità del contratto, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 136/2010 e s.m.i., impegnandosi altresì alla comunicazione di cui al comma 7 del medesimo articolo. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata, gli strumenti di pagamento dovranno riportare il codice CIG assegnato. Il mancato utilizzo degli strumenti di tracciabilità delle operazioni è causa di risoluzione del contratto.

Art. 30 POSSIBILITA' DI REVOCA O DI NON AGGIUDICAZIONE

L'Amministrazione Comunale si riserva di revocare in qualsiasi momento e fase la gara stessa, senza che i partecipanti possano vantare alcuna pretesa al riguardo.

Art. 31 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato, l'affidatario de servizio, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, sarà tenuto ad osservare e a far osservare al personale dipendente le disposizioni vigenti in materia di animali d'affezione e precisamente:

- D.P.R. n. 320/54 – “Regolamento di polizia veterinaria”;
- Legge 14.08.1991 n. 281 – “Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo”;
- D. Lgs. n. 508/1992 – Reg. CEE 1774/2002;
- Legge n. 189 del 20.07.2004 – “Divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate”
- Legge Regionale n. 34/1997;
- Deliberazione di Giunta Regione Lazio n. 43 del 13.08.2010.